**All. A)**

**Convenzione per la gestione delle aree concesse in convenzione da Enel Produzione S.p.A. al Comune di Amatrice e di vigilanza sulla pesca presso il Lago di Scandarello.**

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_, presso la sede temporanea, alla Via Saturnino Muzii, del Comune di Amatrice

**TRA**

il Comune di Amatrice, di seguito *"Comune"* - con sede in Amatrice, nella persona del Vice Sindaco Dott. Massimo Bufacchi, nato a \_\_\_\_ il 14/06/1950, domiciliato per la carica nella Casa Comunale, autorizzato alla sottoscrizione della presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**E**

L’Associazione \_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in Roma, alla Via Antonio Allegri da Correggio n. 11, C.F.: 97910960588, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a Roma il 29/07/1958 (C.F.: DRZSFN58L29H501D) e domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito Ente Gestore;

**PREMESSO**

**DATO ATTO** che si è stipulata una convenzione tra Enel produzione S.p.A., che deve qui intendersi integralmente riportata per far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, compresi gli allegati alla stessa, della quale si richiede, come aspetto vincolante pena la decadenza dell’affidamento, lo scrupoloso rispetto in ogni suo punto, anche in considerazione del potenziale verificarsi di emergenze idrauliche, ovvero eventi di piena, nei periodi ed agli orari di pesca di cui all’art. 3;

**CONSIDERATO** opportuno dover procedere all’affidamento esterno delle aree identificate dalla convenzione e specificate negli allegati della stessa, secondo le statuizioni di cui alla medesima;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_ del --.--.2021, avente ad oggetto: “L*ago Scandarello – Affidamento gestione esterna – Determinazioni*”;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

***Art. 1 Principi e finalità***

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca nel Lago di Scandarello che di seguito per brevità verrà denominato Lago .

2. La gestione dei popolamenti ittici (se necessari da valutare tramite studi specifici) all'interno del Lago è volta alla formazione di popolazioni ittiche con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche. La vegetazione ripariale è molto povera a seguito delle continue variazioni del livello mentre le pendici sono coperte da vetusti boschi di latifoglie. La fauna ittica è tipicamente a ciprinidi, tra cui spicca la presenza di Carpe regina e Tinche. L'invaso inoltre è ricco di Siluri, Persici reali, Persici sole, Anguille, Lucci ed altre specie quali Scardole e Carassi. Nel lago è consentita la pesca sportiva o dilettantistica.

3. L’Ente gestore si occupa dell’esercizio della pesca nel Lago di Scandarello.

4. Nell’intero Lago è adottato il sistema del NO KILL e qualsiasi specie catturata deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni, è consentita la pesca a carp-fishing, cat-fishing e Spinning.

5. L'esercizio della pesca sportiva è consentito nelle sole postazioni individuate e delimitate nella cartografia riportata nell'allegato identificato come “TAV n. 2” e demarcate da apposite tabelle che verranno approntate dall'Ente gestore.

6. Al fine di concedere più spazi disponibili, sul Lago, è consentita la pesca a spinning con imbarcazione, ma solo previa valutazione dell’Ente Gestore in fase di prenotazione e garantendo una distanza minima di 200 m dalla diga, limite adeguatamente segnalato tramite apposite boe, come da convenzione con Enel di cui alle premesse.

***Art. 2 Autorizzazione***

1. Nel Lago è consentito l'esercizio della pesca sportiva previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, attraverso il rilascio di apposito permesso disciplinato nell'art.4.

2. L'attività di pesca è consentita esclusivamente nelle aree indicate dal successivo art. 6.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa solo ai titolari di valida licenza per la pesca nelle acque dolci, rilasciata ai sensi della normativa vigente.

4. L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti dal successivo art.4 della presente Convenzione.

***Art. 3 Periodi e orari di pesca***

1. Fatte salve le normative regionali, nei corsi d’acqua scorrenti e tratti di essi, per la disciplina dell'esercizio della pesca si fa riferimento alla L.R. 87/90.

2. La pesca è consentita dall'alba al tramonto, ad eccezione della pratica del carp- fishing e del cat-fishing di cui all'art. 9, che è consentita in tutte le ore del dì, oltre che nelle ore notturne.

3. L'Ente gestore ha facoltà, con apposito atto amministrativo, di modificare i periodi di pesca indicati.

***Art. 4 Permessi e diritti di pesca***

1. II rilascio dei permessi di pesca spetta all'Ente Gestore, il quale lo condiziona al previo pagamento di una quota di diritti stabilita secondo le modalità che verranno in seguito concordate e stabilite, al momento così indicate tramite un permesso giornaliero diversificato nei costi tra i residenti della provincia di Rieti e fuori Provincia. Il rilascio dei permessi Carp -fishing – Cat Fishing – Spinning No-kill - Mosca No –Kill verranno suddivisi tra residenti e non redidenti.

2. In sede di prima applicazione, i diritti suindicati devono essere corrisposti all'Ente gestore del Lago effettuando un versamento che dovrà essere corrisposto con una causale specifica su un c/c postale o c/c bancario o sul sito dell’ente che verrà in seguito spiegato e reso noto con le modalità che verranno successivamente definite.

***Art. 5 Mezzi di pesca***

1. Il titolare dell’autorizzazione di cui all'art. 2 è abilitato all'esercizio della pesca con l'utilizzo di canna con lenza, anche senza mulinello.

2. Nelle postazioni poste sul Lago, di cui al successivo art. 6, è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due canne, armate ognuna con un solo amo;

3. Nel Lago, riportate ed identificate nella TAV n.2, è severamente vietato:

a. utilizzare reti, bertavelli, tramagli e attrezzature similari;

b. esercitare la pesca con le mani, la pesca subacquea, la pesca a strappo, la pesca con bilancia di qualsiasi tipo o misura;

c. utilizzare larve di mosca carnaria (bigattino), sia come esca che come pastura;

d. l'utilizzo di esche vive appartenenti a specie ittiche ;

e. esercitare la pesca con ausilio di lampade o altre fonti luminose;

f. utilizzare sangue o sostanze contenenti sangue, sia come esca che come pastura o come additivo ad altri componenti;

g. esercitare la pesca con qualsiasi tipo di natante, tranne per chi esercita l'attività di pesca sul Lago con l'utilizzo della tecnica del carp-fishing del Cat- Fishing e dello Spinning per cui è consentito l’uso di natante secondo le specifiche disposizioni previste nell'art. 9 della presente Convenzione;

h. L’utilizzo del guadino, se non come mezzo ausiliario per il recupero della preda una volta catturata, tramite l'uso di canna da pesca;

i. l’utilizzo di natanti con motore a combustione.

***Art. 6 Individuazione località di pesca***

1. É adottato il sistema del NO KILL, e qualsiasi specie catturata deve essere rimessa in libertà con tutte le dovute precauzioni.

***2.*** L'esercizio della pesca sportiva nel Lago è consentito nelle postazioni individuate e delimitate come da cartografia riportata nell'allegato identificato come “TAV n. 2” e demarcate da apposite tabelle approntate dall'Ente gestore.

***3***. É consentita la pesca sportiva al Carp-Fishing e Cat-fishing solo nelle postazioni identificate nella cartografia.

***4.*** Nel Lago è consentita e gestita in fase di prenotazione la pesca a Spinning, che sarà organizzata in funzione delle prenotazioni presenti di carp-fishing e cat- fishing;

***5.*** Nel Lago è consentita la pesca a spinning con imbarcazione al fine di consentire maggiori spazi per l’attività sportiva, con valutazione in fase di prenotazione.

6. Le postazioni “piazzole Carp-Fishing, Cat- Fishing e Spinning”, come identificate sulla cartografia, saranno valutate a seconda dei livelli dell’invaso.

7. Le aree lacustri ed i tratti di riva non ricompresi nelle aree identificate nella cartografia sono classificate quali zone di divieto di pesca.

8. Per ogni postazione potranno essere rilasciati un massimo di permessi giornalieri valutati successivamente dall’Ente gestore;

***Art. 7 Prelievi e dimensioni minime***

1. Fatte salve le prescrizioni riguardanti le misure minime ed i periodi di divieto di pesca degli esemplari di specie per le quali la stessa è consentita dalla normativa vigente, l'Ente gestore può apportare, con apposito atto amministrativo e per motivate ragioni gestionali, ulteriori restrizioni alle stesse.

2. Per la pesca No-kill effettuata nelle aree indicate nell'art. 6 e 11, vale la seguente prescrizione: il pesce catturato deve essere preso ai fini del rilascio con le mani bagnate e deve essere posta la massima cura per la riossigenazione dell'esemplare prima del rilascio.

***Art. 8 - Esercizio del carp-fishing e cat-fishing no-kill***

1. La pesca alla specie della carpa europea (Cyprinus carpo) è consentita utilizzando esclusivamente la tecnica di pesca "no-kill" ai sensi dell'art. 7 comma 1. 2.

2. Per l'esercizio del carp/cat -fishing devono essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere tecnico:

a. è consentito l'utilizzo di un massimo di n. 2 canne per ciascun pescatore, armate con un solo amo;

b. le lenze non devono essere calate nel raggio d'azione delle canne montate nelle altre postazioni;

c. è consentito l'impiego di esche selettive utilizzando boiles, granaglie (Tiger-Nut) e pellets; è vietato l'utilizzo di fioccato e sfarinati; l'utilizzo di mais è consentito, previa cottura, solo dal 1 maggio al 30 settembre;

d. utilizzo esclusivo dell'innesco "hair-rig" che consiste nell'applicazione dell'esca, non direttamente sull'amo, come per le tecniche di pesca tradizionali, ma sul breve segmento di filo in derivazione della lenza principale,

e. obbligo di utilizzo del cosiddetto "materassino" per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni irreparabili all'esemplare;

f. è vietato l'utilizzo di piombi e al loro posto devono essere utilizzati dei sassi;

g. durante l'operazione di slamatura ed eventuali operazioni fotografiche gli esemplari catturati devono continuamente essere mantenuti bagnati con acqua del lago e queste operazioni devono essere effettuate nel più breve tempo possibile;

h. l'utilizzo del Carpsak è consentito solo per le catture effettuate nelle ore notturne e al mattino seguente, entro le ore 11, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura e nel minor tempo possibile;

i. l’utilizzo del natante è assolutamente vietato per fare giri panoramici;

j. non si può invadere il territorio di pesca delle postazioni limitrofe;

k. nel lago è assolutamente vietato oltrepassare la zona delimitata dalle boe;

l. è consentito l'utilizzo di marker, per la segnalazione dell'area di pasturazione e di calo della lenza, che dovranno essere rigorosamente rimossi entro la fine di validità del permesso di pesca;

***Art. 12 Autorizzazioni speciali***

1. L’Ente gestore può autorizzare la cattura di specie ittiche in deroga ai periodi di divieto ed alle modalità di prelievo per i seguenti motivi:

a) ricerca scientifica e monitoraggio;

b) attività ittiogeniche finalizzate al prelievo di uova, di riproduttori ed in generale operazioni finalizzate al ripopolamento delle acque dei corsi d’acqua;

c) attività didattiche e promozionali per il territorio.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa solo su presentazione di un dettagliato programma ed a seguito di approvazione da parte dell'Ente gestore.

3. Tutte le operazioni di cattura e monitoraggio potranno comunque essere effettuate solo in presenza di personale incaricato dall'Ente gestore.

4. L'Ente gestore individua ogni anno i tratti lacustri nei quali sono consentite manifestazioni e gare di pesca sportiva, emanando apposito disciplinare che regolamenti lo svolgimento dei singoli eventi. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni devono presentare all'Ente apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della manifestazione.

5. L'Ente gestore rilascia l'autorizzazione indicando le prescrizioni a cui sono tenuti gli organizzatori ed il tempo di chiusura alla libera pesca, che comunque non può essere superiore a due giorni.

6. Il materiale ittico, destinato al ripopolamento, deve essere accompagnato da idonea certificazione sanitaria, la quale, ad immissioni effettuate, dovrà essere consegnata al personale incaricato dell’Ente gestore

7. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante la manifestazione nonché della pulizia dei campi occupati e delle loro immediate adiacenze.

***Art. 13 Utilizzo dei ricavi***

1. Gli importi dei proventi derivanti dai permessi di pesca saranno utilizzati per i seguenti fini:

a) interventi ed iniziative di salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema naturale del territorio rientrante nella presente Convenzione;

b) tutela della fauna ittica e gestione dell'attività di pesca;

c) attività di studio e ricerca;

d) gestione amministrativa;

e) attività di vigilanza;

f) tabellazioni nell'area;

g) promozione e realizzazione di programmi di riqualificazione ambientale delle sponde lacustri;

h) miglioramento degli accessi alle piazzole di pesca autorizzata.

Qualsiasi iniziativa, comunque, volta al miglioramento e di cui alle precedenti lettere deve essere condivisa ed autorizzata dal Comune di Amatrice e dall’Enel Produzione S.p.A.

***Art. 14 Divieti***

1. Fermo restando i divieti prescritti dalla normativa vigente e dagli articoli precedenti della presente Convenzione, nelle zone limitrofe i tratti lacustri ed l’intero territorio circostante è ulteriormente vietato:

a) abbandonare esche o rifiuti di qualunque tipo;

b) avvicinarsi agli invasi con mezzi motorizzati, che dovranno rimanere parcheggiati sul margine delle strade carrozzabili o nelle piazzole predisposte, salvo carico e scarico del materiale da pesca e natanti che deve essere effettuato nel più breve tempo possibile per poi riportare i veicolo motorizzati nelle piazzole predisposte ;

c) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate. É consentito, tuttavia, l’uso di fornelli da campeggio per riscaldare cibi e/o bevande;

d) montare tende o bivacchi provvisori senza preventiva autorizzazione dell'Ente gestore;

e) estirpare, tagliare o danneggiare specie erbacee, arbustive e arboree;

f) utilizzare apparecchiature elettroniche (tipo radio, televisori o altro) e produrre schiamazzi che possano determinare inquinamento acustico e disturbo per la fauna presente;

g) compiere atti che possano arrecare danni agli argini, ai manufatti, e all'ambiente circostante;

h) accedere alla aree di pertinenza della diga Enel ed a quelle ad essa connesse, che risultino, come da convenzione con tale Società di cui alle premesse, precluse a terzi.

***Art. 15 Vigilanza***

La vigilanza per il rispetto della presente Convenzione è demandata al personale dell’Ente Gestore, agli Agenti del Corpo dei Carabinieri Forestale dello Stato, agli Ufficiali, Sottufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché ai Guardiapesca volontari in possesso del necessario decreto ed all'uopo incaricati dall'Ente gestore. Per tutto ciò non espressamente riportato si fa riferimento alla L.R. 87/90.

***Art. 16 Sanzioni***

Per le violazioni alla presente Convenzione, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'art. 38, comma 1, legge regionale 29/97, e per quant'altro non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

***Art. 17 Durata della Convenzione***

La convenzione ha validità a decorrere dal \_\_.\_\_.202\_ e sino al \_\_.\_\_.202\_ con possibilità di disdetta con preavviso di 6 mesi. La stessa è rinnovabile per ulteriori 36 mesi.

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte ai precedenti punti o gravi inadempimenti nella gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

Al fine della validità della presente convenzione l'Ente gestore deve provvedere all'assicurazione dei propri aderenti, che prestano l’attività oggetto di tale convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.8.1991, n. 266.

***Art.18 Registrazione***

La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d’uso. In tal caso le spese saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale.

Dal momento della stipula della convenzione si considera un lasso di tempo pari a giorni 30 per organizzare lo staff ed attivare il servizio di gestione.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme del codice civile.

***Art. 19 Risoluzione controversie***

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Rieti (RI).

Letto, firmato e sottoscritto.

Amatrice, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Comune di Amatrice Per l’Associazione

**IL VICE SINDACO** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dott. Massimo Bufacchi Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALLEGATI:**

* TAV n.2 – Identificazione Spazi di servizio per l’attività di pesca nel Lago di Scandarello – Tavola a base catastale scala 1/5.000;
* Convenzione Enel – Comune di Amatrice con allegati.

**Allegato A**

E' adottato il sistema del NO KILL e qualsiasi specie catturata deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni, fatta eccezione delle specie Trota fario o di torrente (Salmo trutta) e della Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e dove consentito è possibile il prelievo di n. 2 esemplari di misura superiore a 25 cm.

Le seguenti specie NO Kill

Luccio (Esox lucius)

Tinca (Tinta tinca)

Cavedano (Leuciscus cephalus)

Scardola (Scardinius erythrophtalmus)

Persico sole (Lepomis gibbosus) Pesce gatto (Ameiurus mela)

Carpa (Cyprinus carpo)

Persico reale (Perca fiuviatilis)

Triotto (Rutilus erythrophthalmus)

Persico trota (Micropterus salmoides)

**Allegato B**

**Periodi di divieto**

Trota fario o di torrente (Salmo trutta trutta) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Trota pescata in lago dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Temolo (Thymallus thymallus) dal 1° febbraio al 31 marzo

Luccio (Esox lucius) dal 15 Febbraio al 30 Marzo

Tinca (Tinca tinca) dal 15 Maggio al 30 Giugno

Carpa (Ciprius carpio) dal 15 maggio al 30 giugno

Anguilla (Anguilla anguilla).(vedere quando è chiusa pesca a anguilla su regolamento regionale

Pesce persico (Perca fluviatilis) dal 15 aprile al 30 maggio

Persico trota (Black bass) (Micropterus salmoides ).(vedere quando è chiusa pesca a anguilla su regolamentio regionale

Cavedano (Leuciscus cephalus) dal 15 Maggio al 30 Giugno

Scardola (Scardinius erythrophtalmus) dal 15 Marzo al 30 Giugno